



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

**Istituto di Istruzione Superiore di Via delle Scienze RMIS02400L
con sezioni associate: Liceo Scientifico "G. Marconi"**

via delle Scienze e della Tecnica, s.n.c. - 00034 Colferro (RM)

tel.06-97200398 -tel./Fax 06-97304157

Liceo Classico di Via Scroccarocco, 20 Segni (RM) – tel./fax 06-9766469

www.liceomarconicolferro.it

e-mail: rmis02400l@istruzione.it - P.E.C.: rmis02400l@pec.it

IL REGOLAMENTO INTERNO

Art. 1

NORME GENERALI

1. I locali di Liceo sono un luogo aperto alla cittadinanza. L'accesso è consentito per i fini istituzionali della scuola alle persone a ciò interessate nei modi e nei tempi stabiliti.
2. Negli ambienti dell'edificio tutti devono comportarsi in modo tale da non disturbare le attività proprie della scuola, tenendo conto della sua funzione di formazione e di educazione.
3. In ottemperanza alle leggi vigenti, nei locali dell'edificio a tutti è vietato fumare.

Art. 2

DEL COMPORTAMENTO DEI DOCENTI E DEL PRESIDE

1. I docenti e il preside sono tenuti all'osservanza dei loro doveri secondo le norme delle leggi in vigore, il D.P.R. 31/5/74, secondo il CC.N.L. del 4/8/95, le disposizioni delle autorità superiori.
2. I docenti sono tenuti all'espletamento delle loro funzioni per promuovere la formazione e l'educazione degli studenti, per curare i rapporti con le famiglie, per assolvere i compiti di partecipazione agli organi collegiali, per stabilire, in collaborazione con il capo d'istituto e i colleghi, un clima di fiducia e di rispetto tra le componenti scolastiche.
3. I docenti della prima ora devono trovarsi in classe almeno cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni.
4. I docenti devono accertarsi che gli studenti rispettino il presente regolamento, fermo restando che ogni studente è responsabile delle proprie azioni all'interno dell'istituto e deve rispondere del proprio comportamento.
5. Il cambio dell'ora deve effettuarsi nel tempo più breve possibile. In caso di necessità il docente può avvalersi della collaborazione degli operatori scolastici perché sorvegliano gli studenti.

6. Durante l'intervallo il docente della terza ora è tenuto a restare in classe.
7. I docenti devono comunicare tempestivamente l'assenza dal servizio perché si possa provvedere alla loro sostituzione.
8. L'attività degli assistenti di cattedra o I.T.P. è coordinata dai docenti delle singole discipline e regolata dal CC.N.L. del 4/5/95.

Art. 3

DEL COMPORTAMENTO DEL PERSONALE NON INSEGNANTE, AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO.

1. Il personale non insegnante, amministrativo, tecnico e ausiliario è utilizzato secondo le mansioni specifiche del suo impegno. E' tenuto a collaborare per il buon andamento dell'istituto con il capo di istituto e con il personale docente.
2. Gli obblighi di servizio sono stabiliti dalle leggi dello Stato, dell'eventuale regolamento dell'Ente locale e dalle conseguenti disposizioni coordinate dal responsabile dei servizi di segreteria nell'ambito delle direttive impartite e dagli obiettivi definiti dal Capo d'Istituto.
3. L'aiutante tecnico collabora con i docenti di materie scientifiche, e con il personale di segreteria sulla base delle mansioni previste dall'art. 6 D.P.R. 420 del 31/5/74 e secondo il CC.N.L. del 4/8/95.
4. Nelle mansioni proprie di appartenenza alla categoria gli operatori scolastici hanno il compito della custodia e della sorveglianza sui locali scolastici, sui macchinari e sui sussidi. In caso di necessità collaborano con i docenti per la sorveglianza degli studenti secondo il C.C.N.L. del 4/8/95.
5. Al personale non insegnante non è consentito allontanarsi dal servizio senza il permesso del Funzionario Economo. Le assenze vanno comunicate per tempo per provvedere alla riorganizzazione del lavoro ausiliario.
6. Il segretario, con autonomia operativa ha la responsabilità e il compito di coordinare il servizio dei componenti l'ufficio di segreteria e degli operatori scolastici.

Art. 4

DEL COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI

1. Gli studenti entrano nelle aule a loro destinate nei cinque minuti che precedono l'inizio delle lezioni. Durante lo svolgimento delle lezioni il singolo studente, previa richiesta al professore dell'ora, può allontanarsi brevemente dalla classe per necessità personali. Non deve trattenersi senza giustificato motivo nei corridoi. Può entrare in altra aula solo con l'assenso del docente della classe in cui si reca. Per conferire, in orario consentito, con il personale degli uffici e con il preside deve chiedere l'assenso del professore dell'ora.
2. Gli studenti sono tenuti:

- a) a frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
 - b) ad avere nei confronti del capo di istituto, dei docenti, del personale della scuola e dei compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi,
 - c) ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza della scuola,
 - d) ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi scolastici e a comportarsi in modo da non arrecare danno al patrimonio della scuola.
3. Gli studenti sono tenuti a rispettare gli orari stabiliti per l'entrata e per l'inizio delle lezioni. Possono essere tollerati, purché siano sporadici, ritardi entro il limite massimo di 5 minuti dall'inizio delle lezioni. I casi eccezionali di ritardo sono valutati di volta in volta dal preside o da un suo delegato.
 4. Non è consentito entrare all'inizio della 3^a ora di lezione.
 5. L'uscita anticipata è permessa solo per gravi, giustificati e documentati motivi. Gli allievi, anche se maggiorenni, devono essere prelevati, di norma, direttamente da uno dei genitori. Per cause di forza maggiore (eventi sismici, sospensione dell'erogazione dell'acqua, situazioni meteorologiche critiche, sciopero del personale dei mezzi di trasporto, impossibilità di garantire la sorveglianza degli allievi in caso di sciopero del personale della scuola, etc.) il Dirigente Scolastico può autorizzare l'uscita anticipata di tutti o parte degli alunni. L'entrata in ritardo o l'uscita anticipata per impossibilità a sostituire i docenti assenti saranno permesse solo alle classi III, IV e V. Alle classi I e II saranno permesse solo se le famiglie sono state precedentemente avvertite tramite gli alunni. Tutti gli studenti sono tenuti a notificare alle famiglie le comunicazioni della scuola.
 6. Tutte le assenze devono essere motivate per iscritto dai genitori per gli studenti minorenni, direttamente dai maggiorenni. La giustificazione è fatta dal preside o da un suo incaricato o dal docente della prima ora. L'assenza per malattia che si prolunga oltre il quinto giorno comporta l'obbligo della presentazione del certificato medico.
 7. Le assenze dalle lezioni devono essere giustificate il primo giorno in cui lo studente rientra a scuola. Gli studenti sprovvisti di giustificazione per due giorni consecutivi sono ammessi in classe, ma devono essere accompagnati dai genitori il giorno successivo.
 8. Tra la terza e la quarta ora di lezione è stabilito un intervallo di 10 minuti. Durante tale pausa non è consentito agli studenti di allontanarsi dall'area scolastica. Durante l'intervallo la classe è affidata al docente della terza ora. I collaboratori scolastici hanno il compito di vigilare lungo i corridoi, nel cortile e nell'area perimetrale della scuola.

Art. 5

DELLA TENUTA DELL'EDIFICIO, DELLE AULE SPECIALI E DELLA CURA DEL MATERIALE.

1. Le palestre, i laboratori, le aule speciali, il materiale scientifico, bibliografico e audiovisivo, le attrezzature sportive, l'archivio e i documenti, come giornali di classe e diari del professore, sono affidati alla cura dei docenti, degli assistenti, degli aiutanti tecnici, del personale di segreteria e ausiliario secondo le competenze e le mansioni specifiche.

2. Chiunque, per incuria colposa o per dolo, arreca danno all'edificio, alle strutture, alle attrezzature, al materiale e ai sussidi scolastici è tenuto al risarcimento, salva azione amministrativa o giudiziaria, come il caso comporta.
3. Nella scuola va rispettata l'igiene, curati la pulizia e l'ordine.

Art. 6

DELLE ASSEMBLEE E DELLE ALTRE ATTIVITA' SCOLASTICHE.

1. **Assemblee di classe:** gli allievi hanno diritto ad una assemblea di classe al mese per n° due ore consecutive. Esse dovranno essere richieste al Dirigente Scolastico almeno tre giorni prima dello svolgimento. La richiesta, firmata dai rappresentanti di classe e dai docenti coinvolti, dovrà indicare gli argomenti da discutere. Di ogni assemblea dovrà essere redatto un apposito verbale da consegnare successivamente al Dirigente Scolastico. Non si possono richiedere assemblee nel primo e nell'ultimo mese di lezioni. Sarà cura dei richiedenti non far coincidere le assemblee nelle stesse ore di lezione. Durante le assemblee di classe è obbligatoria, nei pressi dell'aula, la presenza del docente in servizio sia per assicurare la vigilanza che per garantire il corretto svolgimento dei lavori. In caso di svolgimento caotico o di discussione di argomenti non indicati nell'o.d.g., il docente in servizio sospende l'assemblea e riprende la normale attività di insegnamento.
2. **Assemblee di istituto:** gli allievi hanno diritto di svolgere un'assemblea ordinaria di Istituto al mese, per tutto l'orario della mattinata. Essa deve essere richiesta al Dirigente Scolastico dalla maggioranza assoluta dei rappresentanti di classe almeno 5 giorni prima dello svolgimento. Nella richiesta devono essere esplicitati gli argomenti da discutere e l'orario di svolgimento. Durante l'assemblea la vigilanza è assicurata dai docenti in servizio. La partecipazione all'assemblea non è obbligatoria, ne deriva che le singole classi possono decidere di svolgere le lezioni regolarmente. In alternativa alle assemblee possono essere svolte attività di cineforum, conferenze o altre attività a carattere formativo. Gli alunni che partecipano all'assemblea possono lasciare l'edificio scolastico solo al termine della stessa, a meno che non venga sciolta anticipatamente. Qualora la partecipazione alle assemblee sia irrisoria o che le stesse vengano sciolte troppo presto, il Dirigente Scolastico valuterà l'opportunità di concederne altre. Nel corso della prima assemblea dovranno essere eletti il Presidente e n° 3 assistenti di cui uno con la funzione di verbalizzatore. Dovrà, altresì, essere redatto il regolamento della assemblea. Non si svolgono assemblee nel primo e nell'ultimo mese di lezioni. Il giorno dell'assemblea, salvo che per le classi che svolgono la normale attività didattica, non si procede all'appello degli studenti, per cui gli eventuali assenti non devono produrre alcuna giustificazione.
3. In conseguenza della programmazione annuale, l'Istituto può essere aperto per assemblee, lavori di gruppo, utilizzazione della biblioteca, studio ausiliario, attività di recupero, attività aggiuntive e facoltative, spettacoli e conferenze, previa comunicazione al preside a cui spetta il compito di creare le condizioni necessarie affinché gli studenti possano utilizzare i locali e le strutture scolastiche nelle ore pomeridiane. Per tutte le attività è necessaria la presenza di un docente o di un assistente e di uno o più collaboratori scolastici.

DEFINIZIONE DEI COMPORTAMENTI CHE CONFIGURANO MANCANZE DISCIPLINARI, DELLE RELATIVE SANZIONI, DEGLI ORGANI COMPETENTI AD IRROGARLE E DEL RELATIVO PROCEDIMENTO.

PREMESSA

1. I provvedimenti hanno fini educativi e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
2. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuna azione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
3. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio di riparazione del danno.
4. Le sanzioni tengono conto della situazione personale dello studente.

COMPORTAMENTI SANZIONABILI

Art. 1

Si individuano e puntualizzano i seguenti comportamenti sanzionabili:

Mancanza ai doveri scolastici, negligenza abituale, assenze ingiustificate

- a) Mancanza di puntualità dell'orario di entrata
- b) Non portare libri e/a attrezzature scolastiche
- c) Molestare i compagni di classe e d'istituto
- d) Disturbare le lezioni ed interrompere ingiustificatamente
- e) Restare fuori della propria classe durante il cambio dell'ora
- f) Sostare nei corridoi
- g) Trattenersi fuori della classe dopo aver ricevuto l'autorizzazione ad uscire per esigenze fisiologiche
- h) Fare numerose assenze, non giustificarle, giustificarle con ritardo.

**SANZIONI E ORGANI COMPETENTI
IN RELAZIONE AI COMPORTAMENTI DI CUI ALL'ART. 1**

Art. 2

Si individuano per le mancanze sovrariportate le seguenti sanzioni:

SANZIONI: Ammonizione privata. nei casi sopracitati
Allontanamento dalle lezioni nei casi sopracitati
Ammonizione scritta. in caso di reiterazione

Per le prime due sanzioni provvederanno i docenti e/o il Dirigente Scolastico
Per la terza ammonizione scritta provvederà il Dirigente Scolastico

VIOLAZIONI PIU' GRAVI

Art.3

Violazioni dello Statuto e del Regolamento Interno
Reiterarsi dei casi precedenti
Fatti che turbino il regolare andamento della Scuola

Per quanto riguarda il 3° punto dell'art. 3 del presente Regolamento si individuano i seguenti comportamenti sanzionabili:

- Assenze di massa senza motivazione
- Incitamento alle astensioni indiscriminate e immotivate dalle lezioni
- Impedimenti reiterati allo svolgimento delle lezioni
- Piccoli danni al materiale della Scuola (es: rottura di finestre, imbrattatura di muri, scalfitture di banchi ecc.)
- L'assemblea ordinaria e straordinaria degli Studenti si scioglierà con rientro immediato in classe, ogni qualvolta non si riescano a raggiungere gli obiettivi previsti dall'ODG o si evincano comportamenti di disturbo che impediscano l'ordinato svolgimento di essa.

SANZIONI E ORGANI COMPETENTI IN RELAZIONE AI COMPORAMENTI DI CUI ALL'ART. 3

Art. 4

Si individuano per le mancanze sovrariportate le seguenti sanzioni:

SANZIONI: sospensione da 1 a 15 gg. Commutata con eventuali riparazioni del danno o attraverso attività a favore della comunità scolastica
L'Organo competente è il Consiglio di Classe.

Art. 5

Fatti che turbino il regolare andamento della Scuola

- per offesa al decoro personale, alle istituzioni e alla religione (es: bestemmia e turpiloquio)
- per offesa alla morale e per oltraggio all'istituto o al corpo insegnante

SANZIONI E ORGANI COMPETENTI IN RELAZIONE AI COMPORAMENTI DI CUI ALL'ART. 5

Art. 6

Le sanzioni riguardano l'allontanamento della comunità scolastica, l'Organo competente è il Consiglio di classe (o Giunta Esecutiva)

Art. 7

Reati che comportino danneggiamenti alle strutture, materiale didattico e amministrativo (uso di armi - comportamenti oggettivamente pericolosi - atti di vandalismo)

Reati perseguibili d'ufficio che comportino lesioni a persone interne ed esterne all'Istituto e danni gravi a persone o cose.

**SANZIONI E ORGANI COMPETENTI
IN RELAZIONE AI COMPORAMENTI DI CUI ALL'ART. 7**

Art. 8

Per i punti relativi all'art. 7 del presente Regolamento, oltre alle normali sanzioni civili, amministrative e penali che comportino l'intervento delle Autorità preposte, sul piano scolastico prevedono sanzioni:

allontanamento dall'istituto commisurato alla gravità del reato, al permanere di situazioni di pericolo e incompatibilità ambientale che spetterà ai Consigli di Classe previo procedimento disposto dall'art. 4 dello Statuto sopracitato.

Art. 9

Descrizione del PROCEDIMENTO per la salvaguardia del DIRITTO ALLA DIFESA ED EVENTUALE IMPUGNAZIONE

Il procedimento disciplinare si avvia con la contestazione degli addebiti per consentire all'alunno di giustificarsi.

- a) nel caso di AMMONIZIONE PRIVATA in classe e di ALLONTANAMENTO dalle LEZIONI la contestazione può essere formulata oralmente o annotata sul giornale di classe. Le giustificazioni addotte dall'alunno verranno registrate dal docente o dal preside sul giornale di classe.
- b) nel caso di AMMONIMENTO SCRITTO il Dirigente Scolastico deve avviare la procedura con l'avvertimento scritto.
- c) nel caso in cui la competenza del procedimento sia di un organo collegiale le contestazioni vanno sottoscritte dal Preside e nei casi previsti dal Dirigente Scolastico e allo studente può essere consentito di essere accompagnato da un genitore e da un legale di fiducia, l'alunno potrà, anche per iscritto, produrre prove e testimonianze a lui favorevoli. Dopo la fase istruttoria testimoniale l'organo collegiale si riunisce una seconda volta per votare sulle deliberazioni da adottare.

Il provvedimento deve essere motivato e comunicato per iscritto ai genitori dell'alunno che cercheranno, di concerto con gli insegnanti e con lo studente, di preparare il rientro nella comunità scolastica.

Art. 10

IMPUGNAZIONI E RICORSI

Contro le decisioni del Consiglio di Classe e della Giunta Esecutiva si ammette il ricorso entro 30 gg. dalla comunicazione al Provveditore agli Studi che decide in via definitiva e inappellabile, sentita la sezione del Consiglio Scolastico Provinciale competente.

Art. 11

ORGANO GARANTE INTERNO ALLA SCUOLA

Gli studenti possono fare ricorso, entro 15 gg. dalla comunicazione della irrogazione delle sanzioni disciplinari (diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica) ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola del quale fa parte un rappresentante degli studenti. L'organo di garanzia decide anche nei conflitti che sorgono all'interno della scuola.

L'ORGANO DI GARANZIA si compone di uno (o+) rappresentanti degli studenti, uno (o+) rappresentanti dei docenti e del personale ATA.
La PRESIDENZA dell'organo spetta al DIRIGENTE SCOLASTICO o ad un docente designato dal Collegio Docenti.

Art 12

ORGANO GARANTE PROVINCIALE

L'organo Garante Provinciale dell'Amministrazione Scolastica periferica decide, in via definitiva, sui reclami proposti dagli studenti contro le violazioni del presente regolamento.

L'Organo G.P. risulta composto da 2 studenti (nominati dalla Consulta Provinciale da 3 docenti e da un genitore designati dal Consiglio Scolastico Provinciale)

La PRESIDENZA spetta ad una persona di elevate qualità morali e civili nominata dal Provveditore agli Studi.

L'organo G.P. esprime parere vincolante per le decisioni del Provveditore agli Studi.

Art. 13

DISPOSIZIONI FINALI

Il presente regolamento può essere modificato previa consultazione degli studenti.